Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Lunedì, 1° luglio 1929 - Anno VII — Numero 151

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 15. — Ancona: *Fogola Giuseppe*. Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A.* e *F. Cicero*. - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — **Como**: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei. 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato,* a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1691. — LEGGE 17 giugno 1929, n. 1030.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci, e del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 . . . . Pag. 3090

1692. — LEGGE 13 giugno 1929, n. **1027**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato . . . . Pag. 3091

1693. — LEGGE 6 giugno 1929, n. **1028**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caroviveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe. Pag. 3091

1694. — LEGGE 10 giugno 1929, n. **1025**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume . . . . Pag. 3091

1695. — LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3515**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924 per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest, fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 . . . . Pag. 3091

1696. — LEGGE 17 giugno 1929, n. **1029**.
Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche. Pag. 3092

1697. — LEGGE 13 giugno 1929, n. **1026**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio . . . . . . Pag. 3092

1698. — LEGGE 20 giugno 1929, n. **1045**.
Disposizioni in ordine alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . Pag. 3092

1699. — REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1041**.
Proroga del termine per l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni . . . . Pag. 3093

1700. — REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1040**.
Modifica del primo comma dell'art. 32 del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2062, concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti. Pag. 3094

1701. — REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. **1043**.
Modificazioni al regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa . . . . Pag. 3094

1702. — REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. **1038**.
Riconoscimento giuridico dell'Ente edilizio partenopeo per case economiche e popolari, con sede in Napoli. Pag. 3096

1703. — REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. **1058**.
Approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato . . . . . . Pag. 3097

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 giugno 1929.
Conferimento al Gr. Uff. Domenico Bartolini, Provveditore generale dello Stato, dei poteri e attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1928.
Concessione del drawback per il glucosio adoperato nella fabbricazione delle caramelle, dei confetti, delle pastiglie ed affini. Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1929.
Fusione della Cassa rurale di Rasiglia con la Cassa di risparmio di Foligno . . . . Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1929.
Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della straordinaria gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima . . . . Pag. 3105

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3105

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo . . . . Pag. 3112
Ministero delle finanze: R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari . . . . Pag. 3112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità . . . . Pag. 3112
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 3112

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1691**.

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1030**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci, e del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci;

b) il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi di cui all'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1692.**

LEGGE 13 giugno 1929, n. **1027.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1693.**

LEGGE 6 giugno 1929, n. **1028.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione e per la riduzione delle tariffe.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1694.**

LEGGE 10 giugno 1929, n. **1025.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1695.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3515.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese del 27 marzo 1924 per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1696.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1029.**

Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad assumere impegni sulla assegnazione straordinaria di cui al R. decreto 28 maggio 1925, n. 897, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, anche per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1697.**

LEGGE 13 giugno 1929, n. **1026.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1698.**

LEGGE 20 giugno 1929, n. **1045.**

Disposizioni in ordine alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, alla quale venne conferita la personalità giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, prende la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari ».

Art. 2.

L'Istituto predetto è posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

Art. 3.

Sono di diritto soci dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

Art. 4.

L'Istituto provvede, secondo la disponibilità delle sue rendite:

1° all'educazione e all'istruzione dei figli minorenni dei cancellieri e segretari giudiziari morti in servizio o ritiratisi dal servizio stesso a causa di infermità e senza diritto a pensione, che del soccorso dell'Istituto abbiano bisogno;

2° ai bisogni urgenti dei cancellieri e segretari giudiziari e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio degli stessi funzionari e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

I cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo, qualora i detti funzionari abbiano appartenuto all'Istituto almeno per cinque anni durante l'attività del loro servizio, salvo i casi che saranno determinati nel regolamento.

Art. 5.

Ai fini del precedente articolo la famiglia del socio si considera costituita:

a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per sua colpa;

b) dai figli minorenni;

c) dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili e dai genitori, purchè inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.

Art. 6.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° dal capitale di L. 43,000 elargite dal « Comitato nazionale rifiuti di archivio Pro-Croce Rossa Italiana » e già convertite in cartelle del debito pubblico per la somma nominale di L. 50,000;

2° dai contributi volontari versati dai cancellieri e segretari giudiziari, nonchè da lasciti, donazioni e da altre offerte che pervengano all'Istituto, senza una diversa specifica destinazione.

Art. 7.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio, di cui all'art. 6;

2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari giudiziari, di persone ed enti, che siano destinati ad erogazioni per fini determinati;

3° da una ritenuta straordinaria mensile, progressiva secondo i gradi, a carico dei cancellieri e segretari giudiziari, fissata nella seguente misura:

L. 2, per i gradi XI, X e IX;
L. 3, per i gradi VIII e VII;
L. 4, per il grado VI.

Art. 8.

I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonchè i mandati diretti emessi dal Ministero della giustizia e degli affari di culto saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita nell'articolo precedente.

La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero della giustizia e degli affari di culto, all'inizio di ciascun semestre, provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto all'Istituto, presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta all'Istituto in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

Art. 9.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio centrale, che risiede in Roma ed è composto di nove cancellieri o segretari giudiziari, dei quali cinque di grado non inferiore all'ottavo, tre di grado nono ed uno di grado decimo od undecimo.

Esercitano le funzioni di revisore dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.

I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica due anni, allo scadere dei quali possono essere confermati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto nomina i componenti del Consiglio centrale e i revisori.

Il Consiglio centrale nomina tra i suoi componenti il presidente, il vice-presidente, l'economo-cassiere e il segretario.

Art. 11.

Il Consiglio centrale è coadiuvato da Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello, e sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo, uno appartenente al grado nono e l'altro al grado decimo od undecimo.

Essi sono nominati dal Consiglio centrale.

Art. 12.

Il regolamento sul funzionamento della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, emanato a termini dell'art. 9 della legge 17 marzo 1927, n. 361, dovrà essere modificato dal Consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni del presente decreto e le modificazioni saranno approvate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

Tutte le disposizioni contrarie o diverse da quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo gli articoli 7 ed 8 che avranno attuazione dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1699.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1041.

Proroga del termine per l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1047;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1433;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1930 il termine per l'applicazione delle norme dettate dal R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 176. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1700**.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1040**.

Modifica del primo comma dell'art. 32 del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2062, concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;
Visto l'art. 14, comma 3°, del Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 8 dell'altro Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, che approva il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;
Vista la deliberazione 27 maggio 1929 delle Sezioni unite della Corte dei conti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel primo comma dell'art. 32 del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062, sono soppresse le parole « per ciascun nome, a votazione segreta ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 175. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1701**.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. **1043**.

Modificazioni al regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 18 gennaio 1923, n. 405, e 24 febbraio 1927, n. 426, coi quali venne approvato e modificato il regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa;
Considerata l'opportunità di provvedere ad alcune nuove modificazioni per quanto si riferisce agli alunni ed alle modalità del loro reclutamento;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa, approvato con Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 405, e modificato con Nostro decreto 24 febbraio 1927, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 2 è sostituito il seguente:

« Art. 2. — La scuola si compone di due classi:
1. Lettere e filosofia;
2. Scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:
1. Filologia classica;
2. Filologia moderna;
3. Filosofia.

La seconda classe si divide nelle tre sezioni seguenti:
1. Matematica e fisica;
2. Chimica;
3. Scienze naturali ».

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« Art. 3. — Gli alunni devono tendere a raggiungere tutti i fini che si propone la scuola ».

All'art. 4 è sostituito il seguente:

« Art. 4. — La scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito: le donne non vi sono ammesse ».

All'art. 5 è sostituito il seguente:

« Art. 5. — Gli alunni hanno diritto, durante l'anno scolastico, al vitto ed all'alloggio gratuito nel palazzo della scuola, alle cure mediche ordinarie, alla libera disponibilità della biblioteca ».

All'art. 6 è sostituito il seguente:

« Art. 6. — I lavori scritti degli alunni potranno essere pubblicati negli Annali della scuola entro i limiti delle disponibilità del bilancio ».

All'art. 7-*bis* è sostituito il seguente:

« Art. 7-*bis*. — Oltre ai posti per il corso normale di studi, di cui all'articolo precedente, potranno esservi posti di perfezionamento della durata di un anno, da concedersi, in seguito a concorso nazionale per titoli, a laureati da non più di due anni nelle Facoltà di lettere e di scienze ».

All'art. 7-*ter* è sostituito il seguente:

« Art. 7-*ter*. — I concorrenti ai posti di perfezionamento presenteranno il certificato degli studi e di laurea, un esem-

plare della dissertazione e tutti i titoli che crederanno opportuno. Il direttore nominerà due Commissioni giudicatrici, una per le lettere e l'altra per le scienze, tenendo conto di tutte le materie o gruppi di materie in cui i concorrenti dichiarino di volersi perfezionare, in modo che possano dare un competente giudizio sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

« I giudizi delle Commissioni saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

All'art. 8 è sostituito il seguente:

« Art. 8. — L'anno scolastico ha inizio il 5 novembre e termina il 30 giugno successivo ».

All'art. 9 è sostituito il seguente:

« Art. 9. — Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda ».

All'art. 10 è sostituito il seguente:

« Art. 10. — Gli alunni del corso normale seguono i corsi delle Facoltà rispettive, secondo il programma ch'essi sottoporranno l'approvazione della Direzione. Devono seguire, nei primi due anni, i corsi interni della classe e i corsi di inglese e di tedesco, nel 3° anno quello di francese. L'alunno che entri alla scuola nel 2° o nel 3° anno, deve frequentare, oltre il corso di francese, due corsi di tedesco e di inglese.

« Gli alunni poi, indipendentemente dagli obblighi d'esami, devono attendere a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la direzione del professore della classe e degli alunni degli ultimi anni ».

All'art. 10-*bis* è sostituito il seguente:

« Art. 10-*bis*. — Le Commissioni giudicatrici, per i posti di perfezionamento, udito lo studente, stabiliscono, volta per volta, gli obblighi di studio dei vincitori del concorso ».

All'art. 11 è sostituito il seguente:

« Art. 11. — Finito il corso normalistico e conseguita la laurea, gli alunni devono dare un esame finale, superato il quale viene loro rilasciato un diploma firmato dal rettore della Regia università e dal direttore della scuola, ed un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami fatti nella scuola.

« L'esame finale viene dato avanti ad una Commissione, presieduta dal direttore della scuola, composta di almeno quattro professori universitari e di un preside o professore di istituto medio superiore, e consiste nella discussione di una dissertazione originale sopra un argomento scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice ».

All'art. 11-*bis* è sostituito il seguente:

Art. 11-*bis*. — Alla fine dell'anno di studi di perfezionamento può essere rilasciato, nel caso che il giovane abbia superato la prova finale, il diploma di perfezionamento, firmato dal direttore della scuola e dal rettore della Regia università, ed un certificato di studi firmato dal direttore.

« La prova finale per l'anno di studi di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione originale su argomento scelto dal perfezionando, da discutersi avanti a una Commissione, nominata volta per volta dal direttore della scuola, in conformità della materia, o gruppo di materie, in cui il giovane abbia dichiarato di volersi perfezionare, e composta di sette membri. Per la concessione del diploma è necessario che la dissertazione sia giudicata degna di stampa, per il suo valore letterario e scientifico, da almeno cinque commissari. La lode non potrà essere concessa che all'unanimità ».

All'art. 12 è sostituito il seguente:

« Art. 12. — I posti di alunno si dànno per concorso ».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Art. 13. — I candidati ai posti del corso normale possono essere ammessi soltanto ad uno dei primi tre anni salvo quanto è disposto dall'art. 24-*bis* ».

All'art. 14 è sostituito il seguente:

« Art. 14. — Le iscrizioni al concorso per i posti vacanti sono aperte presso la scuola ».

All'art. 15 è sostituito il seguente:

« Art. 15. — L'istanza per la partecipazione al concorso deve essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà emanato dal direttore della scuola entro il mese di maggio di ciascun anno ».

All'art. 16 è sostituito il seguente:

« Art. 16. — L'istanza per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dall'autorità comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, da quello di sana costituzione fisica, che, per i vincitori del concorso, dovrà poi essere confermato, prima dell'ammissione, dal medico della scuola, e dai seguenti certificati: per il primo anno delle due classi, il certificato di maturità classica o scientifica, che si richiede per l'ammissione alle corrispondenti Facoltà universitarie, e per il secondo e terzo anno il certificato comprovante di avere almeno superato quattro esami annuali o rispettivamente sette esami tra annuali e biennali. E' in facoltà della Direzione di giudicare in taluni casi dell'equipollenza di altre prove a detti esami ».

All'art. 17 è sostituito il seguente:

« Art. 17. — Gli esami di concorso sono scritti e orali e hanno luogo presso la scuola nei giorni che sono fissati dal bando di concorso ».

All'art. 18 è sostituito il seguente:

« Art. 18. — Le singole prove degli esami di concorso per la classe di lettere sono le seguenti:

per l'ammissione al primo anno:

Scritti — Componimento italiano - Versione dal latino.

Orali — Una prova di cultura in base ai programmi di materie letterarie per la maturità classica.

per l'ammissione al secondo anno:

Scritti — Componimento italiano - Versione dal latino.

Orali — Letteratura italiana - Lingua e letteratura latina - due materie a scelta.

per l'ammissione al terzo anno:

in Filologia classica:

Scritti — Componimento italiano - Componimento latino - Versione dal greco.

Orali — Letteratura italiana - Lingua e letteratura latina - Lingua e letteratura greca.

in Filologia moderna:

Scritti — Componimento italiano - Versione dal latino - Versione dal tedesco o dall'inglese.

Orali — Letteratura italiana - Lingua e letteratura latina - Lingua e letteratura moderna corrispondente a quella scelta per lo scritto.

in Filosofia:

Scritti — Componimento storico o filosofico a scelta - Versione dal latino o dal greco a scelta - Versione dall'inglese o dal tedesco a scelta.

Orali — Filosofia - Storia moderna - Una lingua e letteratura delle due scelte per lo scritto ».

All'art. 19 è sostituito il seguente:

« Art. 19. — Per la classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, le prove dell'esame di concorso sono le seguenti:

per l'ammissione al primo anno:

Scritti — Due prove consistenti nell'esposizione di un argomento di algebra e uno di fisica, ciascuna accompagnata dalla risoluzione di un problema.

Orali — Una prova di cultura generale in base ai programmi delle materie scientifiche per la maturità classica o scientifica, a seconda della provenienza del concorrente. In tale prova si avrà speciale riguardo alla materia, o gruppo di materie, a cui il giovane intende dedicarsi.

per l'ammissione al secondo anno:

in Matematica e Fisica:

Scritti e orali — Geometria proiettiva - Geometria analitica - Analisi algebrica.

in Scienze naturali:

Scritti e orali — Botanica - Chimica - Matematica per i chimici e naturalisti.

in Chimica:

Scritti e orali — Chimica generale e inorganica - Fisica sperimentale - Matematica per i chimici.

per l'ammissione al terzo anno:

in Matematica e fisica:

Scritti e orali — Geometria analitica - Calcolo infinitesimale - Fisica.

in Scienze naturali:

Scritti e orali — Zoologia e Anatomia comparata - Botanica - Chimica o Fisica a scelta.

in Chimica:

Scritti e Orali — Chimica - Fisica - Matematica per i chimici.

« Il candidato dovrà superare anche una prova pratica ».

All'art. 20 è sostituito il seguente:

« Art. 20. — I concorrenti, nella domanda, devono dichiarare a quale sezione intendano iscriversi e quali prove abbiano scelte fra quelle eventualmente proposte ».

All'art. 21 è sostituito il seguente:

« Art. 21. — Per l'ammissione al secondo e terzo anno gli esami orali sono sostenuti sui corsi seguiti presso le Facoltà di lettere o di scienze, con l'obbligo inoltre da parte dei candidati di dare prova della propria cultura generale ».

All'art. 22 è sostituito il seguente:

« Art. 22. — Per lo svolgimento delle prove scritte i concorrenti dispongono di cinque ore.

« Le prove orali hanno la durata di un'ora ».

All'art. 23 è sostituito il seguente:

« Art. 23. — Ciascuna Commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che, complessivamente, nei loro esami scritti e orali, ottennero meno di 7 decimi dei voti. In base a tale graduatoria il direttore, sentito il Consiglio direttivo, assegna i posti messi a concorso ».

All'art. 24 è sostituito il seguente:

« Art. 24. — Gli alunni del corso normale per conservare il posto devono sostenere, salvo casi eccezionali, tutti gli esami universitari nella sessione estiva e raggiungere in ciascuno degli esami, sia universitari che normalistici, almeno i 24 trentesimi.

« Gli alunni dei primi tre anni, entro il mese di maggio, devono rendere conto della loro preparazione agli esami e degli studi personali fatti durante l'anno in un colloquio da sostenere davanti ad apposita Commissione nominata presso ciascuna delle due classi.

« Ogni Commissione è presieduta dal direttore ed è composta di professori universitari e del professore della classe; essa, in base al risultato del colloquio ed al giudizio scritto del professore della classe sulle attitudini e sull'attività di ciascun alunno, giudicherà dell'opportunità di conservargli il posto, anche a prescindere dal risultato degli esami universitari e normalistici ».

Agli articoli 24-*bis*, 24-*ter*, 24-*quater*, 24-*quinquies*, 24-*sexies*, è sostituito il seguente:

« Art. 24-*bis*. — Oltre ai posti di cui agli articoli precedenti, due posti, uno per la classe di lettere e l'altro per la classe di scienze, sono riservati a studenti dalmati, nati e domiciliati in Dalmazia, che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica in una sola sessione. I concorrenti dovranno presentare al preside del Liceo « Gabriele D'Annunzio » di Zara i certificati di cui all'art. 16. Invece del certificato di nascita potranno presentare quello di pertinenza.

« La Commissione giudicatrice sarà costituita dalla stessa Commissione di maturità classica presso il Liceo di Zara, coll'intervento, in ogni caso, del preside o di un suo rappresentante.

« La Commissione giudicherà sui titoli presentati dai concorrenti, ma potrà determinarne anche con altri mezzi il valore comparativo. Il preside proporrà la nomina dei vincitori del concorso al direttore della scuola ».

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1929-1930, il concorso per l'ammissione al corso normale della scuola sarà bandito entro il mese di giugno del 1929.

Il Consiglio direttivo della scuola adotterà, salva l'approvazione, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione, gli opportuni provvedimenti per regolare i casi transitori derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 178. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1702.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. **1038.**

Riconoscimento giuridico dell'Ente edilizio partenopeo per case economiche e popolari, con sede in Napoli.

N. 1038. R. decreto 13 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Ente edilizio partenopeo per case economiche e popolari, con sede in Napoli, viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1703.**

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. **1058.**

Approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Riconosciuta la necessità di modificare il regolamento di servizio del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con R. decreto 21 marzo 1926, n. 490, allo scopo di adeguarne le disposizioni al mutato assetto dei servizi e coordinare l'azione del Provveditorato stesso con quella dell'Istituto Poligrafico in ordine ai còmpiti a questo affidati in virtù della legge stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento sul servizio del Provveditorato Generale dello Stato che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle rese esecutive col presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° luglio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 10. — MANCINI.

Regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Provveditorato Generale dello Stato, istituito presso il Ministero delle finanze col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, è incaricato di provvedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di tutto quanto possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici statali, ed all'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.

L'Istituto Poligrafico dello Stato, per lo svolgimento della sua attività e per la produzione dei lavori, è posto alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Provveditorato Generale dello Stato).

Art. 2.

Spetta al Provveditorato Generale dello Stato di provvedere in ispecie:

a) alla fornitura per i vari servizi della pubblica Amministrazione della carta bianca e da lettere, di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori, nonchè all'acquisto, conservazione e distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli strumenti tecnici, dei mobili, delle uniformi per il personale subalterno e di quanto altro abbisogni per i servizi medesimi;

b) all'amministrazione delle spese di ufficio per gli uffici centrali e provinciali;

c) a curare la pubblicazione degli atti e documenti ed al relativo coordinamento;

d) all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato ed alla vigilanza sui fitti passivi dovuti per stabili privati adibiti ad uffici statali;

e) all'esercizio del controllo sulla fabbricazione delle carte-valori, sulla custodia della carta da avvalorare o avvalorata e sulla consegna ai committenti uffici degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso rendiconto;

f) ad indirizzare lo svolgimento dell'attività dell'Istituto Poligrafico dello Stato e la produzione dei lavori affidati al medesimo.

Art. 3.

All'Istituto Poligrafico dello Stato è affidata:

a) la fornitura della carta bianca e da lettere, delle buste e di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori dello Stato;

b) l'amministrazione, la stampa e la vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti* del Regno compresi gli indici annuali e decennali, salva sempre la competenza del Ministero della giustizia e degli affari di culto per la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale* e per la stampa, nonchè per la distribuzione degli atti di Governo;

c) la stampa e la vendita del testo unico di Stato per le singole scuole elementari secondo norme particolari da emanarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione d'accordo col Ministero delle finanze (Provveditorato Generale dello Stato);

d) l'esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, scientifico, letterario ed in genere culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale promosse dal Provveditorato Generale dello Stato ed autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con quello della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al R. decreto 3 aprile 1928, n. 799.

Qualora l'Istituto Poligrafico dello Stato intendesse intraprendere per conto proprio o di privati la stampa di pubblicazioni del genere, l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, dovrà essere accordata con le norme e le modalità disposte dal succitato R. decreto 3 aprile 1928, n. 799.

Art. 4.

Apposite istruzioni, che per la parte riguardante la fabbricazione delle carte-valori dovranno essere sottoposte all'esame della Corte dei Conti ed approvate con decreto del Ministro delle finanze, regoleranno il funzionamento dei servizi dell'Istituto Poligrafico in relazione ai còmpiti di cui al precedente articolo.

Con decreto del Ministro delle finanze e previo parere del Consiglio di Stato, saranno approvati il capitolato generale ed i capitolati speciali che regolano gli acquisti od i lavori ordinati dall'Istituto Poligrafico.

SERVIZI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI.

Art. 5.

I fondi per i servizi di cui all'art. 2 sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in base ai fabbisogni per ciascun esercizio finanziario di ciascuna Amministrazione statale riveduti dal Provveditorato Generale dello Stato.

Il Provveditorato Generale ha la facoltà di ridurre i fabbisogni di ciascun Ministero.

Esaminati i conti preventivi ricevuti dalle Amministrazioni centrali, il Provveditorato compila le proposte di previsione da inviare alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze entro il 30 settembre antecedente all'inizio dell'esercizio finanziario considerato.

Art. 6.

I fondi di cui al precedente articolo vengono amministrati dal Provveditorato Generale dello Stato, al quale è sempre riservata la preventiva autorizzazione delle relative spese, anche quando la trattazione degli atti inerenti alle medesime sia, per speciali ragioni, lasciata alle singole Amministrazioni.

Art. 7.

In via eccezionale il Provveditorato Generale può autorizzare, caso per caso, taluni uffici provinciali a fornirsi direttamente di taluni stampati di uso locale qualora assolute esigenze di servizio rendessero ciò necessario oppure conveniente.

Art. 8.

Le Amministrazioni a norma dei rispettivi ordinamenti emettono i ruoli di spese fisse per il pagamento dei canoni di locazione degli stabili privati e per le spese d'ufficio dei servizi dipendenti, con imputazione ai capitoli iscritti nei rispettivi stati di previsione della spesa, entro i limiti delle somme stanziate, salvo le variazioni che si rendessero necessarie, previa autorizzazione del Provveditorato stesso.

La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi ai ruoli di spese fisse, di cui al presente articolo, rimane affidata alle Amministrazioni competenti.

Art. 9.

Per il servizio dei pagamenti da effettuare direttamente, il Provveditorato Generale dello Stato avrà una contabilità speciale presso le varie sezioni di Regia tesoreria provinciale, dove saranno versate, senza limiti di ammontare, mediante mandati commutabili in quietanza, le somme necessarie per gli acquisti o per i lavori.

Art. 10.

Alla stipulazione dei contratti, per quanto possa occorrere per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato, si procede, di regola, mediante licitazione privata.

I progetti di tali contratti saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le L. 500.000.

Il Consiglio di Stato esprimerà il suo avviso tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla sua convenienza amministrativa, al quale uopo saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti da esso eventualmente richiesti.

Art. 11.

Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate nel precedente articolo 10, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Lo schema di contratto è, in tali casi, comunicato al Consiglio di Stato per il parere, quando l'importo previsto superi le L. 150.000.

Art. 12.

Il Provveditorato Generale dello Stato ha facoltà di eseguire in economia, quando ne ricorra il bisogno, i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, entro il limite di L. 50.000.

Art. 13.

Qualora nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nei precedenti articoli, deve essere previamente sentito il detto Consesso.

Qualora l'eccedenza di cui sopra venga accertata all'atto della liquidazione del contratto, gli atti relativi debbono essere comunicati al Consiglio di Stato prima del pagamento finale.

L'aumento, entro il limite del quinto, della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.

Debbono parimenti essere comunicati gli atti al Consiglio di Stato quando una spesa in economia, prevista in somma inferiore a L. 50.000, venga poi, nel fatto, a superare tale somma.

Art. 14.

Per le forniture da eseguire dall'Istituto Poligrafico dello Stato, il prezzo è fissato in base alla determinazione dell'apposita Commissione delle tariffe.

Il pagamento delle dette forniture viene disposto con decreto del Ministro delle finanze ed è eseguito in 12 rate mensili uguali anticipate a partire dal mese di luglio di ciascun anno.

Nel caso che ad esercizio iniziato debbano le forniture prestabilite essere ridotte, è apportata una corrispondente riduzione al compenso stabilito, da suddividere in quote uguali nelle successive rate di anticipo.

Il compenso per i lavori che il Provveditorato Generale richieda all'Istituto in aggiunta a quelli di cui ai precedenti commi, viene stabilito di volta in volta con le formalità di cui sopra, ed i relativi pagamenti sono effettuati in rate mensili anticipate eguali, in relazione al periodo di tempo stabilito per l'espletamento delle forniture.

Qualora le forniture non procedano con la dovuta regolarità, il Provveditorato potrà sospenderne in tutto od in parte i pagamenti.

Art. 15.

Le Amministrazioni da cui dipendono i vari servizi dello Stato debbono trasmettere al Provveditorato Generale i loro fabbisogni nel termine da quest'ultimo fissato.

Qualora il Provveditorato non ritenga giustificati i fabbisogni di cui sopra o quando i medesimi eccedano la somma stanziata in bilancio, il Provveditorato stesso procederà alla diminuzione e variazione necessaria. Al riguardo potrà richiedere alla competente Amministrazione i relativi atti e gli opportuni documenti.

Spetta al Provveditorato Generale di stabilire i tipi e i formati delle carte da corrispondenza e delle buste, comprese quelle per i Gabinetti delle LL. EE. i Ministri, nonchè degli stampati ed i tipi di tutti gli altri oggetti prodotti che occorrono per i vari uffici statali.

È vietato al Provveditorato Generale dello Stato di somministrare carta da lettere e buste non intestate ed oggetti che non abbiano stretta attinenza al servizio.

Art. 16.

Gli stampati, le pubblicazioni ed i materiali occorrenti ai vari uffici dello Stato vengono conservati e distribuiti a mezzo di:

a) magazzini principali;

b) magazzini compartimentali e provinciali;

c) depositi sussidiari e di distribuzione (compresi quelli dei consegnatari dei Ministeri).

I magazzini principali dipendono direttamente dal Provveditorato.

I magazzini compartimentali sono presso le Intendenze di finanza, quelli provinciali presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Tutti gli altri magazzini o depositi sono considerati come sussidiari e sono adibiti alla conservazione temporanea di stampati e di materiali speciali.

Art. 17.

Ogni magazzino principale è diretto da un magazziniere-consegnatario il quale è responsabile delle quantità degli stampati e delle altre materie introdotte in magazzino e della loro buona conservazione e risponde quindi anche dei danni che si verificassero nelle cose depositate per negligenza o per mancata vigilanza del personale dipendente.

Il magazziniere deve inoltre curare che tutti gli stampati, oggetti, materie prime e materiali siano ordinatamente disposti in modo da poterne seguire con facilità il movimento ed il conteggio.

Attende altresì al servizio di cassa, alla compilazione della contabilità, firma i documenti contabili, provvede alla assunzione in carico definitivo degli stampati e degli altri oggetti collaudati ed accettati, alle consegne ed alle spedizioni alle amministrazioni destinatarie ed all'assunzione in carico provvisorio degli stampati e degli altri oggetti dei quali non si è potuto effettuare il collaudo od il collaudo ha avuto esito negativo.

L'assunzione in carico provvisorio nei casi di collaudo con esito negativo è fatta senza responsabilità per l'Amministrazione ed è disciplinata dalle norme contenute nei relativi capitolati.

Per le stoffe depositate nei magazzini i magazzinieri sono soggetti alla vigilanza prescritta dalle norme sulla contabilità generale dello Stato e dovranno rendere il conto giudiziale alla Corte dei Conti pel tramite del Provveditorato entro tre mesi dalla fine dell'anno finanziario o dalla cessazione delle loro funzioni.

Art. 18.

Presso ogni magazzino principale è distaccato un impiegato del Provveditorato Generale con funzioni di controllore per assistere all'introduzione in magazzino, degli stampati delle materie prime e dei materiali vari consegnati dai fornitori, allo scopo di accertare se hanno tutti i requisiti stabiliti dai contratti o dagli ordinativi e se sono conformi ai campioni, quando questi vi siano, e col compito di rilasciare il relativo certificato di collaudo, escluso il caso che il collaudo sia stato fatto da altri collaudatori o da Commissione all'uopo incaricati dal Provveditorato medesimo.

Art. 19.

L'introduzione delle forniture, degli oggetti di cancelleria e dei materiali vari nei magazzini principali, avviene soltanto in seguito ad avviso o ad ordine di consegna emesso dal Provveditorato Generale o dall'Istituto Poligrafico per quanto riguarda carta o stampati

Il magazziniere ne assumerà il carico definitivo in base al relativo ordine emesso dal controllore. Nel caso non avesse potuto aver luogo il collaudo, od il collaudo avesse esito negativo, i materiali suddetti verranno assunti dal magazziniere in carico provvisorio.

I prelevamenti dal magazzino non potranno aver luogo senza ordine del Provveditorato.

Ogni magazzino principale terrà una apposita contabilità e sarà soggetto a verifiche periodiche e straordinarie da parte di funzionari del Provveditorato Generale all'uopo delegati.

Art. 20.

Per la liquidazione e per i pagamenti delle forniture è necessario che le fatture relative sieno corredate dal certificato di collaudo e dalla liquidazione di assunzione in carico rilasciata dal magazziniere consegnatario delle forniture medesime.

Art. 21.

La conservazione del mobilio e degli utensili è affidata alle Amministrazioni che li hanno in consegna, ma le spese di manutenzione dovranno sempre essere autorizzate dal Provveditorato Generale, che potrà inoltre disporre tutti quei trasferimenti di mobili che riterrà necessari per una migliore utilizzazione degli oggetti stessi.

Per i mobili, gli utensili e le altre materie che per qualsiasi ragione divenissero inservibili, si provvede a norma dell'articolo 41.

Art. 22.

Il Provveditorato cura la formazione e l'aggiornamento del modulario per gli stampati da fornire alle varie Amministrazioni statali.

In occasione della istituzione di nuovi moduli o della ristampa di quelli esistenti il Provveditorato stabilirà i tipo ed il formato della carta ed il genere della stampa, sentita, ove occorra, l'Amministrazione interessata.

Per le pubblicazioni di testo e per quelle comprendenti testi e tabelle, il formato delle pubblicazioni, i corpi di carattere pel testo e per le tabelle, gli spazi in bianco, la disposizione delle tabelle e il tipo della carta sono stabiliti dal Provveditorato Generale dello Stato, di accordo con l'Amministrazione interessata.

Prima di provvedere alla stampa di qualche modello al quale si debbano introdurre varianti di lieve importanza, il Provveditorato Generale dello Stato esamina e decide se le eventuali rimanenze del modello da stampare possano essere egualmente utilizzate.

Art. 23.

La distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e dei materiali vari viene effettuata dai magazzini nei modi e nelle epoche stabiliti dal Provveditorato, sulla base dei fabbisogni annuali e delle eventuali suppletive richieste delle singole Amministrazioni, approvate dal Provveditorato.

Art. 24.

Tutte le spese d'ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:

a) con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale;

b) con la concessione di assegni fissi (à forfait) ai capi degli uffici provinciali, pagabili di regola su ruoli, per le spese annuali aventi carattere fisso e continuativo. Per dette assegnazioni e per le eventuali variazioni successive, le Amministrazioni centrali interessate dovranno richiedere l'approvazione del Provveditorato e trasmettere ad esso i relativi decreti, in duplice copia;

c) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario;

d) con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali vari da farsi direttamente dal Provveditorato.

I fabbisogni preventivi di cui sopra dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

Per le spese di cui alle lettere a), c) e d) sarà provveduto al pagamento con ordinativi diretti oppure con aperture di credito a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice-consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno quindi provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Art. 25.

I fondi per le assegnazioni fisse (à forfait) di cui al precedente art. 24 saranno stanziati nei bilanci passivi dei singoli Ministeri in appositi capitoli sotto la comune denominazione di « Assegni fissi per spese di ufficio - Spese fisse ».

La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi a tali spese rimane affidata alle Amministrazioni centrali competenti.

I capi degli uffici assegnatari dovranno contenere le proprie spese entro le quote fisse loro assegnate, oltre le quali non avranno diritto a rimborso, e dovranno conservare la documentazione delle spese stesse per esibirla ad ogni richiesta del Provveditorato Generale o delle Amministrazioni centrali interessate.

Al termine di ogni esercizio finanziario le somme che risultassero eccedenti sugli effettivi bisogni dovranno essere versate in Tesoreria.

Fermo il disposto dell'art. 29 delle norme sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in ordine alle verifiche ed ispezioni da disporsi dal Ministro delle finanze, il Provveditorato Generale vigilerà sulla erogazione delle somme concesse mediante ispezioni e revisioni, riservandosi la più ampia facoltà di variazione delle stesse assegnazioni.

PUBBLICAZIONI UFFICIALI.

Art. 26.

Spetta al Provveditorato Generale dello Stato di autorizzare tutte le varie pubblicazioni ufficiali, curarne il coordinamento e disporne la stampa. Le singole Amministrazioni debbono trasmettere, a mezzo dei consegnatari, le relative richieste compilate su appositi moduli sui quali dovrà essere indicato il numero degli esemplari proposti per la distribuzione gratuita. Tali richieste debbono essere accompagnate dall'originale del testo definitivo da pubblicare.

Il Provveditorato esamina le proposte di pubblicazioni e decide in merito, determina il numero delle copie da stampare, il formato e il tipo della carta, la forma esteriore della pubblicazione, il tipo ed il corpo dei caratteri e così pure l'eventuale riunione in unico fascicolo di più pubblicazioni o la soppressione di alcune di esse, prendendo accordi con le Amministrazioni interessate, e ne ordina la stampa all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Fra dette pubblicazioni sono compresi gli annuari, gli annali, le riviste, le memorie, le relazioni, le statistiche, le raccolte di atti, di verbali e varie, compilati a cura delle Amministrazioni statali o che comunque facciano carico sul bilancio dello Stato, da Commissioni, da Consigli o da enti da esse nominati o dipendenti, nonchè gli estratti delle leggi e dei decreti inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno occorrenti alle Amministrazioni.

Art. 27.

I Bollettini ufficiali, comprendenti quelli del personale e quelli di legislazione e di disposizioni ufficiali, sono redatti a cura delle singole Amministrazioni che debbono comunicarne al Provveditorato le richieste per la stampa, ed editi dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno e la *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* (in edizione ufficiale ed edizione economica) sono redatte e dirette dal Ministero della giustizia ed edite dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

I prezzi di abbonamento e di vendita delle due edizioni della *Raccolta delle leggi e dei decreti* vengono determinati ogni anno dal Ministero della giustizia di concerto con quello delle finanze, e quelli dei bollettini ufficiali e della *Gazzetta Ufficiale* nonchè quelli della tariffa delle inserzioni sulla medesima *Gazzetta*, vengono fissati con decreto del Ministro delle finanze.

Spetta al Provveditorato Generale il còmpito di vigilare a che la stampa e la spedizione della *Gazzetta Ufficiale*, della *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* e dei Bollettini ufficiali sia effettuata con le norme ed entro i termini prestabiliti.

Art. 28.

La distribuzione gratuita delle pubblicazioni ufficiali agli uffici pubblici ed alle autorità è disciplinata dal Provveditorato Generale dello Stato d'accordo con le singole Amministrazioni ed è curata:

a) dal Provveditorato Generale dello Stato per la *Gazzetta Ufficiale;*

b) dall'Ufficio pubblicazione leggi del Ministero della giustizia per la *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti;*

c) dalle singole Amministrazioni per i Bollettini e per le pubblicazioni riguardanti i servizi da esse dipendenti.

Art. 29.

La redazione e la pubblicazione del Catalogo generale delle pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, nonchè quelle degli spogli delle pubblicazioni ufficiali periodiche di maggiore importanza, sono curate dal Provveditorato Generale dello Stato.

Art. 30.

Alla dipendenza del Provveditorato Generale è istituito l'Archivio delle pubblicazioni dello Stato per conservare le pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, possibilmente dalla costituzione del Regno in poi, e tutte le stampe di carte-valori.

Detto Archivio è destinato anche a fornire agli studiosi che ne facciano richiesta, ragguagli bibliografici su determinati argomenti riferentisi alle raccolte dell'Archivio.

Le pubblicazioni e gli stampati appartenenti all'Archivio delle pubblicazioni non possono, per qualsiasi motivo, essere portati fuori dai locali dell'Archivio medesimo.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI.

Art. 31.

Il Provveditorato Generale dello Stato è incaricato dei seguenti servizi relativi all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato:

1° formazione, tenuta e revisione dei registri di consistenza;
2° utilizzazione ed amministrazione dei beni immobili;
3° manutenzione degli immobili e mobili;
4° costruzione di nuovi fabbricati per uso degli uffici finanziari;
5° beni in uso governativo;
6° contribuzioni fondiarie;
7° oneri patrimoniali;
8° patrimonio livellare attivo;
9° commutazione in denaro di prestazioni in natura attive o passive;
10° affrancazione di prestazioni attive e passive;
11° vendite, cessioni, permute di beni patrimoniali mobili ed immobili;
12° acquisto di beni per conto delle varie Amministrazioni dello Stato;
13° prese di possesso e consegne di beni immobili nell'interesse dello Stato;
14° beni ex-ademprivili;
15° Regi teatri.

Art. 32.

Il Provveditorato Generale deve:

a) stabilire quale parte del patrimonio affidatogli in amministrazione debba essere conservato in proprietà dello Stato in relazione ai bisogni statali;

b) provocare l'alienazione della parte del patrimonio non necessaria o non utile ai bisogni stessi;

c) curare la opportuna utilizzazione e conservazione della parte dei beni immobili patrimoniali ritenuti necessari ai bisogni statali e di quella da alienare in attesa della vendita.

All'uopo ciascuna Amministrazione deve limitare allo stretto necessario le proprie occorrenze di locali, comunicandone ogni eventuale disponibilità al Provveditorato Generale, che, indipendentemente da ciò, ha facoltà di procedere a tutte quelle ricognizioni che ritenesse opportune per accertare la buona utilizzazione degli immobili concessi ed eventualmente proporre una differente sistemazione degli uffici statali nell'interesse del patrimonio immobiliare dello Stato.

Restano fermi gli obblighi imposti al riguardo agli intendenti di finanza dall'art. 18 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 33.

La consistenza dei beni immobili patrimoniali viene seguita dagli uffici del Demanio o del Registro, dalle Intendenze di finanza e dal Provveditorato Generale mediante scritture su appositi registri e su le schede del censimento tenendo in evidenza nelle dette contabilità ogni variazione dei beni stessi.

Sui registri e schede ora dette sarà indicato il valore, l'utilizzazione e il reddito effettivo di ogni proprietà immobiliare.

Art. 34.

Le Amministrazioni centrali e provinciali che debbono rinnovare o stipulare *ex novo* contratti per locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto all'Intendenza di finanza se vi siano locali demaniali disponibili che possano essere adibiti all'ufficio alla cui sistemazione occorre provvedere ed indicare il canone di affitto in corso o quello che dovrebbe essere corrisposto in caso di nuova locazione o di rinnovazione.

L'Intendenza, sentito l'Ufficio tecnico di finanza, verifica se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso negativo, fa analoga dichiarazione all'Amministrazione interessata, la quale in seguito potrà proseguire le trattative per l'affitto di locali privati, stipulare ed approvare il contratto.

Il decreto di approvazione deve essere trasmesso prima dell'invio alla Corte dei conti, al Provveditorato Generale per il nulla osta.

Dovendosi rescindere un contratto di affitto per soppressione di ufficio o per qualunque altra causa, l'Amministrazione interessata ne informerà l'Intendenza di finanza.

Art. 35.

La consegna dei fabbricati o terreni demaniali alle Amministrazioni governative e la dismissione di essi non potrà effettuarsi senza l'autorizzazione del Provveditorato che prenderà preventivamente accordi con i Ministeri interessati.

Art. 36.

Per i beni non più necessari alle Amministrazioni civili e militari cui vennero dati in uso, il Provveditorato esamina e decide circa la loro nuova destinazione e, qualora lo ritenga conveniente, ne propone al Ministro delle finanze la vendita.

Art. 37.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione dei beni stessi e del relativo regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè del decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 123, e del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.

Art. 38.

S'intendono per beni immobili patrimoniali disponibili quelli che siano stati dismessi dalle Amministrazioni governative che li avevano in uso o che, comunque, segnati nei registri di consistenza dell'Intendenza di finanza della provincia, a norma dell'art. 11 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, non servano a qualsiasi uso governativo, civile o militare o che non abbiano nè possano avere particolare destinazione.

Art. 39.

Sono esclusi dalla vendita:

1° gli edifici che saranno conservati ad uso di culto;
2° i monumenti in genere e le cose immobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico, paletno-

logico od artistico, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificata dal R. decreto-legge 24 novembre 1927, n. 2461;

3° i fabbricati ed i conventi dei quali le Provincie ed i Comuni avessero fatta richiesta per averne diritto ai termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036;

4° le saline e le miniere, eccetto le zolfare;

5° i canali e gli acquedotti;

6° i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle Regie manifatture e alla Regia marina;

7° tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione dei beni esclusi dalla vendita.

Art. 40.

Sono alienabili, con l'onere di determinati vincoli:

1° i beni situati nelle vicinanze delle fortificazioni ed in genere sottoposti a servitù militari;

2° i beni situati nelle vicinanze dei luoghi di pena;

3° i beni situati presso le stazioni o lungo le linee ferroviarie;

4° gli immobili già consegnati all'Amministrazione finanziaria dalle cessate società esercenti ferrovie o dall'Amministrazione ferroviaria prima della promulgazione della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'esercizio di Stato delle ferrovie;

5° le torri e gli immobili demaniali situati lungo il mare, che possono servire alla difesa costiera;

6° i beni posti nelle vicinanze delle zone monumentali;

7° i beni sottoposti al vincolo della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la difesa dell'estetica del paesaggio e degli immobili di particolare interesse storico.

Prima di procedere all'alienazione di detti beni occorre chiedere alle competenti autorità il nulla osta alla vendita ed eventualmente le condizioni alle quali la vendita stessa dovrà essere subordinata.

Art. 41.

Tutti i beni mobili di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, che per qualsiasi ragione divenissero inservibili, dovranno essere messi a disposizione del Provveditorato Generale al quale spetta esclusivamente di deliberare la destinazione o la vendita.

Fanno eccezione i beni mobili pertinenti alle Amministrazioni militari o ferroviarie ed i materiali postali, telegrafici o telefonici che sono alienati a cura delle Amministrazioni interessate.

Di ogni vendita si fa constare mediante variazione nel relativo inventario.

Art. 42.

Le vendite dei beni mobili dello Stato hanno luogo secondo le norme sancite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per la validità dei contratti, per la vendita di oggetti fuori d'uso, deve, a tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti ed intervenire alla stipulazione un agente dell'Amministrazione finanziaria quando il valore di stima degli oggetti superi L. 10.000. Questo agente è di volta in volta designato dal Ministero delle finanze o dall'Intendente di finanza.

Il Provveditore Generale ha facoltà di autorizzare le Intendenze di finanza a far compiere dai propri funzionari quelle piccole missioni che si rendessero necessarie nei dintorni della città per visite relative alla vendita, od all'affitto di beni patrimoniali dello Stato, oppure all'affitto di stabili privati da adibire ad uffici statali.

Art. 43.

Il Provveditorato Generale dello Stato potrà delegare funzionari presso le Intendenze di finanza per coordinare il servizio di appuramento, di sistemazione e di utilizzazione del patrimonio immobiliare. Detti funzionari eserciteranno funzioni di collegamento fra il Provveditorato Generale e le Intendenze e fra queste e gli uffici esecutivi.

Occorrendo, potranno recarsi presso gli uffici del registro o presso gli uffici distrettuali delle imposte per gli accertamenti che ritenessero necessari. Gli intendenti disporranno in questi casi perchè gli ispettori delle tasse ed i capi degli uffici distrettuali delle imposte coadiuvino i funzionarî delegati nell'adempimento del loro còmpito.

Art. 44.

Sarà còmpito particolare di detti funzionarî delegati di:

1° promuovere la regolarizzazione dei registri di consistenza in modo che non esistano differenze fra quelli delle Intendenze e degli altri uffici esecutivi, curando che ciascun immobile sia descritto completamente per quanto riguarda la proprietà, l'uso ed il reddito;

2° disporre perchè siano eseguite le volture dei beni erroneamente intestati al Demanio e di proprietà di terzi o viceversa;

3° disporre l'identificazione dei terreni per i quali vi fossero contestazioni o mancassero gli elementi necessari per procedere alla vendita od all'affitto;

4° provvedere perchè tutti i beni demaniali siano utilizzati ed esaminare i contratti in corso per proporre alla scadenza le eventuali modificazioni;

5° assumere informazioni sull'utilizzazione dei beni concessi in uso governativo e riferire dettagliatamente al Provveditorato, qualora si verifichino i casi di cui all'art. 18, cap. I del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 45.

I funzionari del Provveditorato Generale dello Stato delegati presso le Intendenze saranno coadiuvati per la identificazione e gli accertamenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo 44 da uno o più tecnici designati dalla Direzione generale del catasto.

CARTE-VALORI

Art. 46.

L'acquisto delle carte, aventi speciali filigrane o speciali caratteristiche, destinate alla stampa di carte-valori e la stampa e l'allestimento delle carte-valori medesime o degli stampati comunque assimilati a valori, occorrenti al Provveditorato Generale dello Stato per la fornitura alle singole Amministrazioni, è affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 47.

L'Istituto Poligrafico dello Stato in conformità delle richieste contenute nei fabbisogni annuali o delle richieste suppletive, provvederà alla stipulazione dei contratti di acquisto o alle ordinazioni in economia per le forniture delle carte destinate alla stampa dei valori, dando al Provveditorato Generale dello Stato immediata partecipazione della aggiudicazione delle forniture medesime con l'invio di copia del contratto o della ordinazione.

L'Istituto è tenuto inoltre a dare subito comunicazione al Provveditorato medesimo delle relative approvazioni del Consiglio di amministrazione ed a parteciparli gli ordini di fabbricazione e tutte le eventuali successive variazioni che riterrà opportuno consentire in ordine alle fabbricazioni delle carte destinate alla avvalorazione.

Il Provveditorato Generale darà analoghe comunicazioni alla Sezione del proprio Ispettorato distaccata presso la cartiera fornitrice.

Art. 48.

La fabbricazione delle carte-valori, attraverso tutti gli stadi della lavorazione, si effettua sotto la diretta sorveglianza ed il permanente controllo del Provveditorato Generale dello Stato il quale vi provvede mediante le Sezioni staccate dal proprio Ispettorato presso le cartiere fornitrici e presso l'Officina delle carte-valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 49.

Nulla è innovato in quanto attiene al sindacato della Corte dei conti previsto dal R. decreto 7 marzo 1926, n. 412.

Art. 50.

Le carte filigranate o aventi speciali requisiti, destinate alla avvalorazione e le carte in corso di avvalorazione o avvalorate, sono conservate esclusivamente presso l'Istituto Poligrafico dello Stato nel tesoro dell'Officina carte-valori a cura di un consegnatario nominato dal Provveditorato Generale dello Stato.

La esecuzione di tutti i lavori occorrenti per queste speciali carte, per l'immagazzinamento, la stampa e la spedizione, è affidata all'Istituto Poligrafico che a tale effetto dovrà tenere una propria contabilità in conformità di quella della Sezione dell'Ispettorato.

Art. 51.

I disegni e le iscrizioni originali creati per la fabbricazione delle carte-valori come pure le incisioni, i punzoni, e firme, le matrici, i galvani e le forme di stampa; gli studi per le filigrane, le cere, i punzoni, i galvani e le matrici occorrenti per le fabbricazioni della carta o parte delle creazioni medesime sono date in consegna al consegnatario di cui al precedente articolo 50 per la parte che costituisce il carico del tesoro dell'Officina carte-valori, ed alle Sezioni distaccate dell'Ispettorato del Provveditorato Generale per quella presso le cartiere.

Le carte lasciate in temporaneo deposito presso le cartiere sono parimenti date in consegna al capo della Sezione dell'Ispettorato distaccata presso di essa.

Art. 52.

L'Istituto è responsabile in solido con i funzionari della Sezione dell'Ispettorato del Provveditorato Generale distaccata presso l'Istituto Poligrafico dello Stato di tutta la carta per carte-valori in bianco o stampata buona o di scarto e di quant'altro costituisce il carico del tesoro.

Il certificato di conformità è rilasciato dal capo della Sezione Ispettorato del Provveditorato Generale.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il consegnatario presso l'Istituto, nonchè quelli delle Sezioni distaccate presso le cartiere sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e termini di cui al R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 53.

Il capo della Sezione staccata dell'Ispettorato ed il consegnatario addetto al tesoro dell'Officina carte-valori sono coadiuvati da due funzionari, uno per ciascuno, che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento e dell'opera dei quali personalmente rispondono.

Art. 54.

Le carte ed i materiali da stampa occorrenti per la fabbricazione delle carte-valori vengono consegnati dal funzionario della Sezione dell'Ispettorato addetto alle lavorazioni.

Egli deve altresì tenere in evidenza, mediante idonee scritture, il movimento della carta e dei materiali prelevati nelle diverse e successive fasi di lavorazione, fino alla loro restituzione al tesoro.

Art. 55.

I movimenti interni nell'Officina carte-valori per la esecuzione dei lavori di stampa, sono ordinati dalla Direzione della produzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, che è tenuta a darne preventiva comunicazione alla Sezione dell'Ispettorato del Provveditorato Generale distaccata presso l'Officina carte-valori dell'Istituto Poligrafico.

Art. 56.

La distruzione di carte-valori di scarto, di carte bianche difettose e di materiali vari attinenti alla fabbricazione di carte-valori si effettua alla presenza dei delegati della Direzione degli stabilimenti di produzione e sotto il controllo della Sezione staccata dall'Ispettorato, ed, ove occorra, con l'intervento del delegato della Corte dei conti.

Art. 57.

In caso di dispersione o di sparizione di carte con speciali caratteristiche o filigrane, bianche od avvalorate, o di materiali da stampa, la Sezione staccata dell'Ispettorato presso l'Officina carte-valori inizia senz'altro opportune indagini, informandone immediatamente il Provveditorato Generale, nonchè il delegato della Corte dei conti, ove si tratti di carta avvalorata soggetta al sindacato di questa.

L'Ispettorato del Provveditorato Generale promuove ed espleta per proprio conto tutte le necessarie indagini atte a chiarire il fatto, formulando entro il più breve termine le proprie motivate proposte al Provveditore Generale dello Stato.

Nel caso di constatata mancanza della carta o dei materiali, il Provveditorato Generale, previa denunzia della mancanza stessa al Procuratore Generale della Corte dei conti, potrà ordinare il rimborso del valore di essi a carico dei responsabili, diretti od indiretti, senza pregiudizio nei riguardi dell'eventuale procedimento penale o disciplinare e potrà autorizzarne il discarico, salvo il giudizio della Corte dei conti.

La disposizione che precede è applicabile anche nei riguardi delle dispersioni che si verificassero presso le cartiere.

Art. 58.

Nel caso di cambiamento o di cessazione di funzionari aventi veste di consegnatari delle carte e dei materiali da stampa, sarà provveduto, a cura del Provveditorato Generale dello Stato, alla chiusura dei conti, all'accertamento delle consistenze, alla ricognizione delle carte, all'accertamento dei punzoni, dei disegni e dei materiali da stampa, delle filigrane,

delle cere, delle tele filigranate, nonchè all'esame delle relative contabilità.

Alle ricognizioni e agli accertamenti dovranno intervenire i funzionari cessante e subentrante, e un delegato del Provveditorato Generale.

Per le carte e per i materiali soggetti al sindacato della Corte dei conti dovrà intervenire un rappresentante di questa.

La disposizione che precede è applicabile anche ai funzionari delle Sezioni staccate presso le cartiere.

Art. 59.

Il Provveditorato Generale dello Stato procede insindacabilmente alle verifiche, alle ricognizioni, alle ispezioni di ogni specie, ordinarie e straordinarie, permanenti o saltuarie, sempre quando lo ritenga opportuno, oltre che nei casi e termini che saranno indicati nelle apposite istruzioni, al fine di acclarare l'esattezza delle scritture in relazione alle consistenze, la sicurezza dei locali e degli accessi ai medesimi, la regolarità delle lavorazioni, le garanzie richieste nei riguardi della distruzione degli scarti e dei materiali da stampa logori o fuori uso, ed in genere l'andamento di tutti i servizi concernenti la fabbricazione delle carte-valori.

Art. 60.

Il servizio di guardia interno ed esterno, diurno e notturno ai locali nei quali si custodiscono le carte-valori ed i materiali da stampa, viene disciplinato e regolato dal Provveditorato Generale.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 61.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario il Provveditorato Generale dello Stato riferirà al Ministro delle finanze sull'andamento della propria amministrazione.

Art. 62.

A complemento delle norme contenute nel presente regolamento, il Provveditore Generale compilerà le istruzioni sui servizi del Provveditorato, specificando le funzioni e le attribuzioni singole dei propri uffici.

Dette istruzioni saranno approvate con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 63.

Le disposizioni del presente regolamento non riguardano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sono applicabili invece all'Azienda Autonoma delle Poste e Telegrafi, ad eccezione di quanto si riferisce a ciò che è qui di seguito specificato ed a cui provvede direttamente l'Amministrazione stessa:

a) i beni immobili patrimoniali;
b) i beni mobili degli uffici provinciali;
c) le uniformi del personale provinciale;
d) le spese d'ufficio degli uffici provinciali;
e) i fitti passivi dovuti per stabili privati adibiti ad uffici;
f) la conservazione del mobilio e degli utensili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 giugno 1929.
Conferimento al Gr. Uff. Domenico Bartolini, Provveditore generale dello Stato, dei poteri e attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, con la quale venne costituito, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII, l'Istituto Poligrafico dello Stato e furono soppressi con effetto dalla data stessa lo Stabilimento Poligrafico dello Stato, l'Officina Carte-Valori e la Libreria dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione di detto Istituto fino a quando sarà nominato il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 della legge stessa;

Decretano:

Sono conferiti al Gr. Uff. Domenico Bartolini, Provveditore generale dello Stato, i poteri e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, fino a che non sarà stato nominato il Consiglio stesso e non oltre il periodo di un mese.

Roma, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3696)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1928.
Concessione del drawback per il glucosio adoperato nella fabbricazione delle caramelle, dei confetti, delle pastiglie ed affini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del testo unico di legge sul glucosio, ecc., approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Le caramelle, i confetti, le pastiglie ed affini sono ammessi, quando vengano esportati, alla restituzione dell'imposta di fabbricazione o della equivalente sopratassa di confine per il glucosio commerciale impiegato nella loro preparazione, in base all'effettiva quantità di glucosio esistente ed accertata di volta in volta mediante analisi chimica.

Art. 2.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Art. 3.

E' stabilita in chilogrammi 25 la quantità minima dei prodotti ammessi alla restituzione per ogni spedizione.

Art. 4.

La restituzione, di cui al precedente art. 1, sarà convertita in abbuono qualora il glucosio impiegato sia tuttora vincolato all'imposta di fabbricazione e nello stabilimento esista servizio di vigilanza da parte degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

(3682)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1929.
Fusione della Cassa rurale di Rasiglia con la Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti in legge con le leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e 1108, rispettivamente, sulla tutela del risparmio;
Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;
Vedute le deliberazioni in data 18 maggio 1928-VI del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno e 23 giugno 1928-VI della Cassa rurale di Rasiglia, con le quali sono state fissate e scambievolmente accolte le condizioni per la fusione dei due Istituti;
Sentito il parere dell'Istituto d'emissione;

Decreta:

E' autorizzata la fusione della Cassa rurale di Rasiglia con la Cassa di risparmio di Foligno, alle condizioni espresse nelle deliberazioni sopra accennate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1929.
Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della straordinaria gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 31 maggio p. p. sono scaduti i termini assegnati con decreto Ministeriale 25 marzo u. s., per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima;
Vista la proposta del prefetto di Livorno;
Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 agosto 1929.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(3690)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-22646.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Makovich fu Andrea, nato a Trieste l'8 gennaio 1889 e residente a Trieste, via R. A. Ponzano, 263, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Makovich è ridotto in « Macchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3144)

N. D. 119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Martino, figlio del fu Martino e della fu Caterina Mattocanza, nato a Carmedo il 30 maggio 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Drandich Eufemia di Martino e fu Fosca Settich, nata a Carmedo il 10 agosto 1886 ed ai figli nati a Carmedo: Giovanni, il 18 novembre 1906; Michele, il 14 settembre 1912; Antonio, il 16 gennaio 1920; Natale, il 28 dicembre 1921; Rodolfo, il 20 maggio 1927; Meletina il 2 novembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2463)

N. D. 116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Pasqua Settich, nato a Carmedo (Valle) il 7 agosto 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Climan fu Giovanni e di Tosca Mattessich, nata a Sanvincenti il 15 settembre 1877; ed ai figli, nati a Carmedo: Antonio, l'8 giugno 1910; Giovanni, il 27 settembre 1912; Maria, il 17 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2464)

N. D. 117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Doblanovich, nato a Carmedo (Valle) il 16 agosto 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mazzan fu Martino e di Caterina Butcovich, nata a Dignano il 23 agosto 1880; ed ai figli, nati a Carmedo: Giovanni; il 16 febbraio 1903; Rodolfo Pietro, il 20 luglio 1906; Martino, il 14 ottobre 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2465)

N. D. 115.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Pasqua Settich, nato a Carmedo (Valle) il 5 agosto 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Drandich fu Giovanni e fu Drandich Maria, nata a Carmedo il 19 luglio 1877; ed ai figli, nati a Carmedo: Giovanni, il 12 febbraio 1906; Martino, il 21 aprile 1909; Antonio, il 12 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2466)

N. 11419-30349.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Debellich di Giuseppe, nato a Pola il 3 febbraio 1900 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 529, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Debellich è ridotto in « Debelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marta Debellich, nata Hoffmann fu Carlo, nata il 2 ottobre 1900, moglie;
2. Ruth di Ottone, nato il 7 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3118)

N. 11419-18171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Declich di Marco nato a Parenzo il 3 maggio 1890 e residente a Trieste, S. Anna, 303, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Delini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Declich è ridotto in « Delini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Declich, nata Privileggi fu Giuseppe, nata il 7 gennaio 1890, moglie;
2. Bruno di Marco, nato il 31 marzo 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3119)

N. 11419-17481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Diminich di Carlo, nato a Spalato l'8 febbraio 1926 e residente a Trieste, Piazzetta S. Lucia, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Diminich è ridotto in « Domini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3120)

N. 11419-28324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iazbec fu Giovanni, nato a Trieste il 10 agosto 1887 e residente a Trieste, via Industria, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iazbec è ridotto in « Tassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Iazbec nata Apel fu Carlo, nata l'11 dicembre 1888, moglie;
2. Bruno fu Lorenzo, nato il 24 marzo 1913, nipote.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3121)

N. 11419-27971.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Ielussich fu Giovanni, nato a Trieste il 18 giugno 1885 e residente a Trieste, via del Prato 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Ielussich è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Ielussich nata Caissutti fu Giovanni, nata il 10 marzo 1889, moglie;
2. Galliano di Giorgio, nato il 19 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3122)

N. 11419-29578.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Jordano di Giacomo, nato a Trieste il 19 ottobre 1895 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 924, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giordano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Jordano è ridotto in « Giordano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3123)

N. 11419-29564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kociancic di Antonio Giuseppe, nato a Trieste il 18 marzo 1907 e residente a Trieste, via Traversale del Bosco n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coceani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kociancic è ridotto in « Coceani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3124)

N. 11419-19772.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alice Kobol fu Carlo, nata a Trieste il 26 ottobre 1889 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele, 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Alice Kobol è ridotto in « Colbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3125)

N. 11419-27443.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Klum di Antonio, nato a Trieste il 23 dicembre 1897, e residente a Monfalcone, Ville Cantiere, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colummi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Klum è ridotto in « Colummi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Klum nata Merlach di Giusto, nata l'8 marzo 1897, moglie;
2. Guido-Vittorio di Vittorio, nato il 1° maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3126)

N. 11419-22601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Klum di Antonio, nato a Trieste il 2 gennaio 1888 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colummi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Klum è ridotto in « Colummi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nella Klum nata Marussig di Carlo, nata il 23 gennaio 1893, moglie;
2. Tristano di Antonio, nato il 16 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3127)

N. 11419-3796.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kollmann di Federico, nato a Trieste il 14 aprile 1895 e residente a Trieste, via Cologna n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Colmani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kollmann è ridotto in « Colmani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Kollmann nata Iussich di Rodolfo, nata il 2 agosto 1901, moglie.
2. Sauro di Giuseppe, nato il 4 settembre 1923, figlio.
3. Paola di Giuseppe, nata il 30 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3128)

N. 11419-17498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kokorovec di Giusto, nato a Trieste il 26 settembre 1978 e residente a Trieste, Gretta, 74, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cocco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kokorovec è ridotto in « Cocco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kokorovec nata Laurencih di Francesco, nata il 29 gennaio 1881, moglie;
2. Ferruccio di Giovanni, nato il 17 ottobre 1903, figlio;
3. Aldo di Giovanni, nato il 12 dicembre 1905, figlio.
4. Maria di Giovanni, nata il 25 novembre 1907, figlio.
5. Libera di Giovanni, nata il 15 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(3129)

N. 11419-29916.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Tranquilla Castellani ved. Kerscak fu Sebastiano, nata a Medea (Cormons) il 24 luglio 1886 e residente a Trieste, via Cologna, n 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decerto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Tranquilla Castellani ved. Kerscak è ridotto in « Chersa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lidia fu Stefano, nata il 13 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(3130)

N. 11419-28325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Kaucich di Andrea, nato a Trieste il 2 ottobre 1899 e residente a Trieste, via Commerciale, 120, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Kaucich è ridotto in « Caucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Kaucich nata Frank di Andrea, nata il 27 luglio 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(3131)

N. 11419-28709.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Kante di Giuseppe, nato a Trieste il 3 marzo 1900 e residente a Trieste, via Ferriera, 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Kante è ridotto in « Cante ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Dora Kante nata Ansich di Giacomo, nata il 3 aprile 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Fornaciari.

(3132)

N. 11419-28716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Lassinek fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 aprile 1891 e residente a

Trieste, via E. Torricelli, 10-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Lassinek è ridotto in « Lassini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3133)

N. 11419-27980.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carolina Lukezic fu Giuseppe, nata a Trieste il 15 agosto 1872 e residente a Trieste, via di Roiano n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carolina Lukezic fu Giuseppe è ridotto in « Lucchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3134)

N. 11419-29560.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Lucich fu Andrea, nato a Trieste il 31 maggio 1889 e residente a Trieste, via Pozzo del Mare, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Roberto Lucich è ridotto in « Luciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3135)

N. 11419-29558.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Clorinda Lucich fu Andrea, nata a Trieste il 2 febbraio 1896, e residente a Trieste, via Pozzo del Mare, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Clorinda Lucich è ridotto in « Luciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3136)

N. 11419-29559.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Lucich fu Andrea, nata a Trieste il 18 luglio 1884 e residente

a Trieste, via Pozzo del Mare, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Lucich è ridotto in « Luciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3137)

N. 11419-28717.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Lassnich fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 maggio 1894 e residente a Trieste, via Ferriera n. 45-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Lassnich è ridotto in « Lassini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina Lassnich nata Laufrid di Giovanni, nata il 17 marzo 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3138)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 26 giugno 1929, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo.

(3691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 28 giugno 1929-VII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari.

(3692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Ruoli di anzianità.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, il Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli uffici esterni del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa, di cui al. R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, secondo la situazione al 1° gennaio 1929.

(3684)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 145.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.78	Belgrado	33.65
Svizzera	367.80	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.664	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.678	Norvegia	5.10
Spagna	270.42	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.092
Praga	56.67		
Romania	11.27	Rendita 3.50 %	69.80
Peso Argentino Oro	18.30	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.102	Consolidato 5 %	81.55
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.30
Oro	368.58		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.